

<u>VECCHIO REGOLAMENTO</u>	<u>BOZZA NUOVO REGOLAMENTO</u> <i>in evidenza le variazioni rispetto al precedente</i>
<p style="text-align: center;">ART. 1 FINALITA'</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nei settori della ZTL e limitrofi (definiti "A" dall'art. 2 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 Aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16 Aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico), stabiliti con ordinanza sindacale, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di proprietà dei parenti fino al secondo grado o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci. 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la classificazione "promiscuo" si applica esclusivamente ai veicoli immatricolati precedentemente al 1.10.1999. I veicoli immatricolati dopo tale data, sebbene classificati come "trasporto di persone" (categoria M1), possono essere utilizzati per il trasporto di cose nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 164 del Codice della Strada. 4. I permessi avranno durata massima quadriennale e saranno tutti rinnovati, compresi quelli rilasciati durante 	<p style="text-align: center;">ART. 1 FINALITA'</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nei settori della ZTL e limitrofi (definiti "A" dall'art. 2 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 Aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16 Aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico), stabiliti con ordinanza sindacale, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci, nonché di proprietà del nucleo familiare anagrafico. 3. I veicoli di proprietà del coniuge non residente in ztl e dei parenti fino al secondo grado possono essere utilizzati esclusivamente dietro presentazione di contratto di comodato d'uso gratuito o oneroso, regolarmente registrato. Sarà possibile inserire nel permesso un solo veicolo di proprietà del coniuge o dei parenti fino al secondo grado. 4. I permessi avranno durata massima quinquennale e

il quadriennio, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 19 del presente Regolamento, nell'ultimo semestre dell'anno di scadenza.

5. In via sperimentale, per un massimo di 4 anni, i permessi sono posti a pagamento ad una tariffa minima prevista nell'art. 29 del presente Regolamento, sufficiente a coprire i costi sostenuti dall'Amministrazione per il rilascio. Alla fine del periodo sperimentale la Giunta Comunale con proprio atto stabilirà in via definitiva la messa a pagamento o meno dei permessi Z.T.L.

saranno tutti rinnovati, compresi quelli rilasciati durante il quinquennio, ad eccezione di quelli previsti dall'art.20 del presente Regolamento, nell'ultimo semestre dell'anno di scadenza.

5. I permessi sono soggetti al pagamento ad una tariffa minima prevista nell'art. 33 del presente Regolamento, sufficiente a coprire i costi sostenuti dall'Amministrazione per il rilascio e la gestione degli stessi.

ART. 2 ORARIO DELLA Z.T.L.

1. Gli orari di apertura e chiusura della z.t.l. sono regolamentati nel seguente modo:
 - **nel periodo compreso tra il 21/12 di ogni anno fino al 21/03 dell'anno successivo**, gli orari di transito e sosta nel centro storico si articolano nel seguente modo:
dal lunedì alla domenica il transito e la sosta sono vietati ai non autorizzati dalle ore 02.00 alle 17.00; mentre invece è consentita a tutti i veicoli nel rispetto della segnaletica vigente e del codice della strada dalle ore 17.00 alle 24.00 e dalle 00.00 alle 02.00;
 - **nel periodo compreso tra il 22/03 di ogni anno fino al 20/12** la z.t.l. è chiusa dal lunedì alla domenica 24/24h eccetto gli autorizzati.

ART. 2
TIPOLOGIA DEI PERMESSI

1. I permessi di transito consistono in apposito transponder telepass da installarsi all'interno dei veicoli. I permessi di sosta sono invece costituiti da contrassegni cartacei, da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo. Solo per le zone della Z.T.L. non coperte dai varchi elettronici (settori 4, 5 e 6), su richiesta del cittadino, il permesso di transito può consistere in un contrassegno cartaceo, che abilita esclusivamente il transito dei mezzi nel settore specifico, senza che gli stessi passino sotto i varchi elettronici.
2. I permessi temporanei di transito con validità superiore ai 30 giorni, saranno costituiti da dispositivi di cui all'art. 1. I permessi temporanei di transito con validità inferiore ai 30 giorni saranno costituiti da contrassegni cartacei e potranno riportare congiuntamente anche il permesso di sosta.
3. La modulistica, il colore e le denominazioni saranno oggetto di apposita ordinanza.

ART. 3
OSSERVATORIO

1. Al fine di costituire un osservatorio, con apposito atto la

ART. 3
TIPOLOGIA DEI PERMESSI

1. I permessi di transito consistono in apposito transponder telepass da installarsi all'interno dei veicoli. I permessi di sosta sono invece costituiti da contrassegni cartacei, da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo. I permessi temporanei di transito con validità superiore ai 30 giorni, saranno costituiti dagli stessi dispositivi previsti per quelli a carattere continuativo. I permessi temporanei di transito con validità inferiore ai 30 giorni saranno costituiti da contrassegni cartacei e potranno riportare congiuntamente anche il permesso di sosta.
2. I permessi sono rilasciati senza il nome del titolare, per garantire l'anonimato; è invece obbligatorio l'indicazione del numero di targa di tutti i veicoli che usufruiranno del permesso.
3. La modulistica, il colore e le denominazioni saranno oggetto di apposita ordinanza.
4. In ogni permesso verrà apposto un adesivo olografico al fine di evitare la contraffazione dei permessi cartacei.

ART. 4
OSSERVATORIO

1. Al fine di costituire un osservatorio, con apposito atto la

Giunta Comunale nomina un comitato che si riunisce su comunicazione dell'Assessore almeno quattro volte all'anno per formulare suggerimenti e proposte di modifica del presente regolamento.

2. La commissione è composta da:
 - ◆ l'Assessore competente, in qualità di Presidente;
 - ◆ due Consiglieri Comunali designati dal Consiglio con voto limitato ad uno;
 - ◆ i Presidenti delle Circoscrizioni interessate;
 - ◆ il Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
 - ◆ il Dirigente dell'Unità Operativa Pianificazione e Regolazione della Mobilità;
 - ◆ la Segreteria Tecnica sarà assolta dalla U.O. P.R.M.
3. Il Comitato dovrà esprimere obbligatoriamente entro 60 giorni pareri sulle istanze e sui ricorsi di cui al comma 2 dell'art.31.

ART. 4 RESIDENTI

1. Ai residenti anagrafici dei vari settori compresi nelle zone a traffico limitato e settori limitrofi, la cui residenza corrisponda a dimora abituale, sono concessi due permessi di transito e sosta per i veicoli di proprietà di ogni nucleo familiare ed un permesso di solo transito per ogni motociclo o ciclomotore a due ruote sempre di proprietà. Il secondo permesso è concedibile solo nel caso che il nucleo familiare sia composto da almeno 2 persone. All'interno del nucleo familiare devono essere

Giunta Comunale nomina un comitato che si riunisce su comunicazione del dirigente dell'U.O. Mobilità almeno quattro volte all'anno per formulare suggerimenti e proposte di modifica del presente regolamento.

2. La commissione è composta da:
 - ◆ l'Assessore competente, in qualità di Presidente;
 - ◆ due Consiglieri Comunali designati dal Consiglio con voto limitato ad uno;
 - ◆ i Presidenti delle Circoscrizioni interessate;
 - ◆ il Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
 - ◆ il Dirigente dell'Unità Operativa Pianificazione e Regolazione della Mobilità;
 - ◆ la Segreteria Tecnica sarà assolta dalla U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità
3. Il Comitato dovrà esprimere obbligatoriamente entro 120 giorni pareri sulle istanze e sui ricorsi di cui al comma 2 dell'art.35.

ART. 5 RESIDENTI

1. Ai residenti anagrafici dei vari settori compresi nelle zone a traffico limitato e settori limitrofi, la cui residenza corrisponda a dimora abituale, sono concessi due permessi di transito e sosta per i veicoli di proprietà di ogni nucleo familiare ed un permesso di solo transito per ogni motociclo o ciclomotore a due ruote sempre di proprietà. Il secondo permesso è concedibile solo nel caso che il nucleo familiare sia composto da almeno 2 persone. All'interno del nucleo familiare devono essere possedute un numero di patenti "B"

<p>possedute un numero di patenti “B” o superiori, pari o superiore al numero dei permessi concedibili.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Ai nuclei familiari, al cui interno sono presenti persone di non autosufficienza certificata, non in possesso di permesso, è concesso esclusivamente per i veicoli a loro disposizione, un permesso di solo transito valido 24 ore ed un permesso di sosta di 2 ore diurne e l'intero intervallo orario notturno 21.00 – 08.00.3. I permessi sono rilasciati senza il nome del titolare, per garantire l'anonimato; è invece obbligatorio l'indicazione del numero di targa di tutti i veicoli che usufruiranno del permesso.4. Per richiedere il permesso occorre presentare una domanda su apposito stampato, alla quale deve essere allegata copia della carta di circolazione dichiarante i requisiti di cui al comma 1) ed autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare, la residenza anagrafica e la dimora abituale, ai sensi della legge 675/96.	<p>o superiori, pari o superiore al numero dei permessi concedibili.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Ai nuclei familiari, al cui interno sono presenti persone di non autosufficienza certificata, non in possesso di permesso, è concesso esclusivamente per i veicoli a loro disposizione, un permesso di solo transito valido 24 ore ed un permesso di sosta di 2 ore diurne e l'intero intervallo orario notturno 21.00 – 08.00. In ogni caso la permanenza del veicolo autorizzato all'interno della ZTL non dovrà superare il tempo massimo previsto per la sosta.2. Per richiedere il permesso occorre presentare una domanda su apposito stampato, alla quale deve essere allegata copia della carta di circolazione dichiarante i requisiti di cui al comma 1) ed autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare, la residenza anagrafica e la dimora abituale, ai sensi del D. L.vo 196/2003.3. I residenti dei settori 1-2-3-4-5 sono autorizzati al transito nella zona a traffico limitato del Centro Storico e nelle vie chiuse alla circolazione all'interno del proprio settore, salvo ove esplicitamente vietato. La sosta all'interno del proprio settore è gratuita, senza limite di tempo, nei parcheggi a pagamento tramite parcometri, ove siano previste esenzioni per i veicoli dei residenti, nelle aree di sosta a disco orario e nelle vie chiuse alla circolazione, senza arrecare intralcio, tranne ove la sosta è esplicitamente vietata. Qualora l'abitazione del richiedente ricada sul limite del settore di residenza, è possibile, su richiesta, concedere il contrassegno per il settore limitrofo anziché quello di appartenenza.4. I residenti dei settori esterni sono autorizzati a circolare nelle vie chiuse alla circolazione situate all'interno del settore di appartenenza e sostare nelle aree adibite a parcheggio e nelle vie chiuse alla circolazione, situate nel settore di appartenenza, tranne ove la sosta è esplicitamente vietata.
---	---

**ART. 5
GARAGES E AREE INTERNE**

1. Ai proprietari o affittuari, ai detentori a titolo gratuito e a coloro che hanno la disponibilità all'interno di strutture pubbliche e private di posti di sosta per veicoli è concesso il solo permesso di solo transito per accedere all'area di sosta.
2. Ai clienti di garages o aree interne adibiti ad uso pubblico, con servizio ad orario e a pagamento, è concesso il solo permesso di transito per accedere all'area di sosta. Il gestore del garage o dell'area interna deve comunicare annualmente l'elenco degli abbonati e le successive modifiche a tale elenco che dovessero

5. La sosta all'interno del proprio settore è gratuita, senza limite di tempo, nei parcheggi a pagamento tramite parcometri, ove siano previste esenzioni per i veicoli dei residenti, e nelle aree di sosta a disco orario.
6. Per ciascun nucleo familiare titolare di garage o aree interne atte allo stazionamento dei veicoli verrà rilasciato un solo permesso valido per il transito e la sosta nelle pubbliche vie, esclusivamente nel caso che il garage abbia un solo posto auto; in caso di garage o aree interne con disponibilità di 2 o più posti auto non verrà rilasciato alcun ulteriore permesso per la sosta nelle pubbliche vie. Per i nuclei familiari che sono titolari di garage o aree interne atte allo stazionamento dei veicoli, ma delle quali non hanno la disponibilità, in quanto hanno ceduto e/o subaffittato a qualsiasi titolo detti locali o aree, il costo del permesso è specificato separatamente nella tabella a corredo dell'art. 33.

**ART. 6
GARAGES E AREE INTERNE**

1. Ai proprietari o affittuari, ai detentori a titolo gratuito e a coloro che hanno la disponibilità all'interno di strutture pubbliche e private di posti di sosta per veicoli è concesso il solo permesso di solo transito per accedere all'area di sosta.
2. Ai clienti di garages o aree interne adibiti ad uso pubblico, con servizio ad orario e a pagamento, è concesso il solo permesso di transito per accedere all'area di sosta. Il gestore del garage o dell'area interna deve comunicare annualmente l'elenco degli abbonati e le successive modifiche a tale elenco che dovessero verificarsi.

verificarsi.

3. Responsabile unico e diretto è il proprietario delle strutture, nei casi di cui al precedente comma 1 e il proprietario/gestore delle strutture nei casi di cui al precedente comma 2.
4. Le richieste di cui al punto 1 devono essere presentate dal proprietario del garage o di area interna, in carta libera, indirizzata al Dirigente dell'U.O. P.R.M., allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario, attestante il possesso, la superficie in mq. e comprensivo delle generalità di tutti i beneficiari e dei rispettivi posti ceduti a vario titolo.
5. Le richieste di cui al punto 2. devono essere fatte dal proprietario o dal gestore del garage o di aree interne, in carta libera indirizzata al Dirigente dell'U.O. P.R.M., allegando l'elenco degli abbonati.

3. Per le autorimesse e i parcheggi ad uso pubblico verranno rilasciati un numero di contrassegni pari a 1,2 volte la dotazione di posti auto risultante dall'autorizzazione rilasciata dai Vigili del Fuoco o dalla planimetria. Per i garage o aree scoperte private, con più posti auto, verranno rilasciati un numero di contrassegni coincidente al numero di posti auto che risulta dalla planimetria dell'area con riferimento agli standard previsti dalla normativa di settore (pari a 25 mq/posto auto).
4. Responsabile unico e diretto è il proprietario delle strutture, nei casi di cui al precedente comma 1 e il proprietario/gestore delle strutture nei casi di cui al precedente comma 2.
5. Il percorso per l'accesso e l'uscita è stabilito secondo l'ubicazione del garage o area interna allo scopo di evitare l'attraversamento del centro storico. Il permesso di transito viene integrato da apposita autorizzazione che riporta il percorso autorizzato.
6. Le richieste di cui al punto 1 devono essere presentate dal proprietario del garage o di area interna, in carta libera, indirizzata al Dirigente dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità, allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario, attestante il possesso, la superficie in metri quadri e comprensivo delle generalità di tutti i beneficiari e dei rispettivi posti ceduti a vario titolo.
7. Le richieste di cui al punto 2. devono essere fatte dal proprietario o dal gestore del garage o di aree interne, in carta libera indirizzata al Dirigente dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità, allegando l'elenco degli abbonati e la copia delle carte di circolazione dei veicoli autorizzati ad accedere al garage.

ART. 6
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

1. Agli Agenti e Rappresentanti di Commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano merci di rappresentanza con veicolo destinato a trasporto cose o promiscuo, ai Rappresentanti di preziosi sempre iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso della autorizzazione del Questore, nonché ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi, può essere concesso un permesso di transito e sosta, valido tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina, con validità giornaliera od annuale.
2. Per i permessi con validità giornaliera, al momento della richiesta verbale i Rappresentanti di Commercio devono esibire la carta di circolazione e certificato della Camera di Commercio o tesserino di rappresentante, mentre i Rappresentanti di Preziosi oltre al certificato della Camera di commercio devono esibire anche

8. Alle istanze di rilascio permessi dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - ◆ per garage o aree scoperte private con più posti auto occorre produrre la mappa in scala 1:100, per il computo dei posti (per i garages con più di 9 posti occorre produrre anche l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco).
 - ◆ per le autorimesse e i parcheggi ad uso pubblico il titolare della licenza deve presentare tutti i documenti che attestino la regolarità dell'attività in base alle normative vigenti. Il titolare della licenza dovrà comunicare all'ufficio Z.T.L. del Comune di Perugia lo scadere dei requisiti per l'esercizio dell'attività o l'anticipata cessazione della stessa

ART. 7
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

1. Agli Agenti e Rappresentanti di Commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano merci di rappresentanza, ai Rappresentanti di preziosi sempre iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso della autorizzazione del Questore, nonché ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi, può essere concesso un permesso di transito e sosta, valido tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina, con validità giornaliera od annuale.
2. Per i permessi con validità giornaliera, al momento della richiesta verbale i Rappresentanti di Commercio devono esibire la carta di circolazione e certificato della Camera di Commercio o tesserino di rappresentante, mentre i Rappresentanti di Preziosi oltre al certificato della Camera di Commercio devono esibire anche l'autorizzazione del

l'autorizzazione del Questore.

3. Per richiedere il permesso annuale occorre presentare una domanda in carta semplice, indirizzata al Dirigente U.O. P.R.M. allegando:
 - ◆ Iscrizione alla Camera di Commercio o autocertificazione;
 - ◆ dichiarazione della Ditta attestante Perugia come zona di rappresentanza;
 - ◆ fotocopia della carta di circolazione.Per i rappresentanti di preziosi, è richiesta anche copia dell'autorizzazione del Questore.

ART. 7 ARTIGIANI E DITTE

1. Gli artigiani o ditte con sede fuori della Z.T.L., che trasportano materiale, con veicolo destinato a trasporto cose o promiscuo, necessario per i lavori da eseguire, o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere, all'interno della stessa, sono autorizzati a circolare e sostare, negli orari previsti dall'ordinanza attuativa, all'interno della Z.T.L. L'autorizzazione può essere richiesta con validità annuale o giornaliera.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per ogni artigiano o ditta, in numero di una per ogni veicolo adibito a trasporto cose, con un massimo di due per i veicoli promiscui.
3. La richiesta di autorizzazione annuale deve essere presentata in carta semplice, allegando l'iscrizione alla

Questore.

3. Per richiedere il permesso annuale occorre presentare una domanda in carta semplice, indirizzata al Dirigente U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità allegando:
 - ◆ Iscrizione alla Camera di Commercio o autocertificazione;
 - ◆ dichiarazione della Ditta attestante Perugia come zona di rappresentanza;
 - ◆ fotocopia della carta di circolazione.
4. Per i rappresentanti di preziosi, è richiesta anche copia dell'autorizzazione del Questore.
5. La permanenza in ZTL è autorizzata solo ed esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

ART. 8 ARTIGIANI E DITTE

1. Gli artigiani o ditte con sede fuori della Z.T.L., che trasportano materiale necessario per i lavori da eseguire, con veicolo destinato a trasporto cose, con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li, o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere, all'interno della stessa, sono autorizzati a circolare e sostare, negli orari previsti al capoverso successivo, all'interno della Z.T.L. L'autorizzazione può essere richiesta con validità annuale o giornaliera.
2. L'accesso alla Z.T.L. dovrà avvenire nelle due fasce orarie consentite, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 15:00 alle 17:00.
3. La sosta è consentita in prossimità dei luoghi di lavoro, nelle aree adibite a parcheggio, tranne ove la sosta è esplicitamente vietata, dalle ore 6.00 alle 20.00 escluso

Camera di Commercio e fotocopia del libretto di circolazione.

4. Per le richieste di autorizzazione giornaliera è sufficiente la presentazione del libretto di circolazione.

ART. 8

ISTITUTI DI CREDITO - TRASPORTO VALORI

1. A ciascuna filiale degli Istituti di Credito, con sede nelle Z.T.L. sono concessi, per i veicoli di proprietà, fino ad un massimo di due permessi di transito e sosta.
2. A ciascuna filiale degli istituti di Credito con sede

festivi. In ogni caso la permanenza all'interno della ZTL sarà ammessa solo nello stesso intervallo di tempo.

4. Per i permessi temporanei è necessario produrre all'Ufficio Permessi copia di D.I.A. o Permesso a costruire o dichiarazione del cliente di commissione del lavoro, ove siano esplicitati luogo di lavoro e durata dello stesso.
5. L'autorizzazione può essere rilasciata per ogni artigiano o ditta, in numero di una per ogni veicolo adibito a trasporto cose.
6. La richiesta di autorizzazione annuale deve essere presentata in carta semplice, allegando l'iscrizione alla Camera di Commercio e fotocopia della carta di circolazione.
7. Per le richieste di autorizzazione giornaliera è sufficiente la presentazione del libretto di circolazione.
8. L'Ufficio Permessi, in casi di comprovata necessità, può rilasciare permessi di sosta con validità fino a un mese, eventualmente rinnovabile, ai veicoli di artigiani o ditte incaricati di lavori o manutenzioni in zone in cui la sosta è riservata ai residenti. Per l'autorizzazione è necessario produrre all'Ufficio Permessi copia di D.I.A. o Conc. Edilizia o dichiarazione del cliente di commissione del lavoro, ove siano esplicitati luogo di lavoro e durata dello stesso.

ART. 9

ISTITUTI DI CREDITO - TRASPORTO VALORI

1. A ciascuna filiale degli Istituti di Credito, con sede nelle Z.T.L. sono concessi, per i veicoli di proprietà, fino ad un massimo di due permessi di transito e sosta, validi dal lunedì

esterna alle Z.T.L. è concesso un permesso di transito e sosta di 30 minuti, con esposizione dell'ora di arrivo, esclusivamente negli stalli all'uopo predisposti in Piazza Italia, sempre per i veicoli di proprietà dell'istituto e valido limitatamente agli orari di apertura dello stesso.

3. Alle Ditte o Istituti di Credito che necessitano di trasportare valori è concesso un permesso di transito e sosta solo nel caso si utilizzino veicoli blindati, in numero di uno per ogni veicolo.
4. Agli Enti pubblici con sportello di cassa e con necessità di effettuare operazioni presso la Banca d'Italia, è concesso un permesso di transito e sosta, nell'orario di apertura delle banche, per un massimo di un'ora.
5. Le domande per ottenere il permesso devono essere accompagnate dall'indicazione del veicolo utilizzato; alle richieste di cui al punto 1, 2, 3, devono essere allegati altresì copie delle carte di circolazione dei veicoli.

ART. 9 AUTOSCUOLE

1. Alle Autoscuole con sede nelle Z.T.L. è concesso un permesso di transito e sosta per ciascun veicolo destinato alle esercitazioni pratiche di guida.
2. Le richieste debbono essere presentate con domanda in carta libera, a cui è allegata la copia della carta di circolazione.

al venerdì dalle 7:00 alle 20:00.

2. A ciascuna filiale degli istituti di Credito con sede esterna alle Z.T.L. è concesso un permesso di transito e sosta di 30 minuti, con esposizione dell'ora di arrivo, esclusivamente negli stalli all'uopo predisposti in Piazza Italia, sempre per i veicoli di proprietà dell'istituto e valido limitatamente agli orari di apertura dello stesso. La permanenza dei veicoli all'interno della Z.T.L. è ammessa al massimo per 60' consecutivi negli orari di apertura della Banca d'Italia.
3. Alle Ditte o Istituti di Credito che necessitano di trasportare valori è concesso un permesso di transito e sosta, solo nel caso si utilizzino veicoli blindati, in numero di uno per ogni veicolo.
4. Le domande per ottenere il permesso devono essere accompagnate dall'indicazione del veicolo utilizzato; alle richieste di cui al punto 1, 2, 3, devono essere allegati altresì copie delle carte di circolazione dei veicoli.

ART. 10 AUTOSCUOLE

1. Soppresso.

ART. 10 bis
MOTOCICLI E CICLOMOTORI

1. I ciclomotori e motoveicoli a due ruote, per raggiungere gli spazi di parcheggio loro riservati, sulle aree pubbliche, sono autorizzati a transitare nelle Z.T.L., attraverso i seguenti itinerari consentiti senza alcuna autorizzazione:
 - ◆ via Masi – via Fanti e ritorno;
 - ◆ via Masi – viale Indipendenza – piazza Italia e ritorno;
 - ◆ via Battisti - piazza Cavallotti – piazza Morlacchi - via Guardabassi – via Francolina – via dei Priori – via Pascoli;
 - ◆ via della Sposa – piazza san Francesco - via Pascoli.
2. I ciclomotori e motoveicoli a due ruote, per raggiungere gli spazi di parcheggio all'interno di aree private sono autorizzati a transitare nelle Z.T.L., attraverso gli itinerari consentiti previo rilascio di un'autorizzazione che espliciti luogo di ricovero ed itinerario consentito.
3. Il varco di via delle Conce non è transitabile da ciclomotori o motocicli: fanno eccezione ciclomotori o motocicli di proprietà dei residenti delle vie raggiungibili esclusivamente da tale varco, e degli abbonati del parcheggio del Mercato Coperto, che potranno essere autorizzati in deroga dall'Ufficio Permessi del Comune di Perugia. Gli stessi dovranno essere ricoverati in aree private.
4. La sosta dei quadricicli all'interno della ZTL può avvenire esclusivamente negli spazi destinati alle autovetture.

ART. 10
MEDICI PER L'ESPLETAMENTO DELLE
PROPRIE MANSIONI - VETERINARI

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7, del nuovo codice della strada, adottato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai Medici, convenzionati e facenti parte della Azienda U.S.L. locale del Comprensorio, è concesso un permesso per circolare e sostare con i veicoli a loro disposizione nei pressi del rispettivo ambulatorio, negli orari di apertura dello stesso.
2. Il permesso di cui al comma 1 è concesso ai Medici che, nell'esercizio della propria branca specialistica, debbono effettuare interventi di urgenza.
3. Ai medici generici e Pediatri, convenzionati ed alle Ostetriche tutti facenti parte della Azienda U.S.L. del comprensorio locale, nonché ai medici specialisti di cui al comma 2, nonché ai Medici Veterinari, in visita domiciliare, è concessa la possibilità di poter circolare e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente, per un periodo massimo di un'ora, esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il contrassegno loro rilasciato dagli Ordini rispettivi, vistato dall'Amministrazione Comunale, unitamente all'indicazione dell'ora di arrivo.
4. Le richieste devono essere presentate in carta libera allegando autocertificazione, comprovante la convenzione, per quelli facenti parte della Azienda U.S.L., e autocertificazione comprovante la possibilità di effettuare interventi d'urgenza nell'ambito della propria branca specialistica, per i Medici di cui al comma 2.

ART. 11
MEDICI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE
MANSIONI - VETERINARI

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7, del nuovo codice della strada, adottato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai Medici, convenzionati e facenti parte della Azienda U.S.L. locale del Comprensorio, è concesso un permesso per circolare e sostare con i veicoli a loro disposizione nei pressi del rispettivo ambulatorio, negli orari di apertura dello stesso.
2. Il permesso di cui al comma 1 è concesso ai Medici che, nell'esercizio della propria branca specialistica, debbono effettuare interventi di urgenza.
3. Ai medici generici e Pediatri, convenzionati ed alle Ostetriche tutti facenti parte della Azienda U.S.L. del comprensorio locale, nonché ai medici specialisti di cui al comma 2, nonché ai Medici Veterinari, in visita domiciliare, è concessa la possibilità di circolare all'interno della ZTL, e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente, per un periodo massimo di un'ora, esponendo, all'interno del veicolo, sul cruscotto anteriore, il contrassegno loro rilasciato dagli Ordini rispettivi, vistato dall'Amministrazione Comunale, unitamente all'indicazione dell'ora di arrivo.
4. Le richieste devono essere presentate in carta libera allegando autocertificazione, comprovante la convenzione, per quelli facenti parte della Azienda U.S.L., e autocertificazione comprovante la possibilità di effettuare interventi d'urgenza nell'ambito della propria branca specialistica, per i Medici di cui al comma 2 e copia delle carte di circolazione dei veicoli.

ART. 11
CARICO E SCARICO COSE

1. Ai veicoli destinati a trasporto cose o promiscui sono concessi permessi di transito e sosta nelle aree stabilite e negli orari stabiliti con l'Ordinanza Sindacale attuativa, in numero di 1 per ogni veicolo.
2. Alle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che, con veicoli destinati a trasporto cose o promiscui, effettuino rifornimenti di materiali deperibili o pericolosi, nonché ai veicoli adibiti al trasporto di medicinali, è concesso 1 permesso di transito e sosta anche in orari diversi, sempre, esclusivamente per operazioni di carico e scarico. Il permesso è rilasciato per ogni singolo veicolo richiesto.
3. Ai titolari delle attività artigianali con sede all'interno delle Z.T.L., che richiedono il trasporto di attrezzature o materiali per interventi a domicilio, con veicoli adibiti a trasporto cose o promiscui, è concesso un permesso annuale di transito e sosta valido con orario di apertura laboratorio.
4. Le richieste di cui ai commi precedenti devono essere presentate in carta libera allegando il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e fotocopia della carta di circolazione.

ART. 12
CARICO E SCARICO COSE

1. Ai veicoli destinati a trasporto cose, con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li, sono concessi permessi di transito e sosta nelle aree stabilite e negli orari stabiliti ai punti successivi, in numero di 1 per ogni veicolo.
2. Alle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che, con veicoli destinati a trasporto cose, con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li, effettuino rifornimenti di materiali deperibili o pericolosi, nonché ai veicoli adibiti al trasporto di medicinali, è concesso 1 permesso di transito e sosta anche in orari diversi, sempre, esclusivamente per operazioni di carico e scarico. Il permesso è rilasciato per ogni singolo veicolo richiesto. Il trasporto di materiali deperibili è consentito esclusivamente con mezzi dotati di certificazione ATP, per i quali è consentita la deroga al limite di massa a pieno carico.
3. La permanenza in ZTL per le operazioni di carico/scarico potrà essere effettuata solo ed esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 06.00 alle 10.00, dalle ore 15.00 alle 17.00 e, esclusivamente per i possessori di permesso annuale, dalle ore 21.00 alle 23.00.
4. Per i veicoli che trasportano medicinali e merci deperibili, le operazioni di carico/scarico potranno essere effettuate nella fascia temporale dalle 00.00 alle 24.00 con permanenza massima all'interno della ZTL di 2 ore,
5. Ai titolari delle attività artigianali con sede all'interno delle

**ART. 12
STUDI PROFESSIONALI**

1. Per i veicoli a disposizione degli studi professionali, anche di tipo associato, con sede (intesa come Via, Numero Civico ed Interno scala) all'interno della Z.T.L. sono concessi permessi di transito e sosta, in numero di uno ogni 4 titolari dello studio professionale, uno dei quali abbia validità illimitata da lunedì a venerdì fino alle ore 22.30.
2. Qualora più studi professionali condividano lo stesso indirizzo della sede, intesa come Via, Numero Civico ed Interno scala, si intendono studi professionali diversi, solo nel caso in cui sono rappresentati dai titolari ordini professionali diversi.
3. Le richieste di cui ai commi precedenti devono essere presentate in carta libera allegando autocertificazione di iscrizione all'albo, nonché dichiarazione di ubicazione dello studio all'interno della Z.T.L.

Z.T.L., che richiedono il trasporto di attrezzature o materiali per interventi a domicilio, con veicoli adibiti a trasporto cose, con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li, è concesso un permesso annuale di transito e sosta valido con orario di apertura laboratorio. Il permesso non è cumulabile con quelli rilasciati al nucleo familiare del titolare.

6. Le richieste di cui ai commi precedenti devono essere presentate in carta libera allegando il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e fotocopia della carta di circolazione.

**ART. 13
STUDI PROFESSIONALI**

1. Per i veicoli a disposizione degli studi professionali, anche di tipo non associato, con sede (intesa come Via, Numero Civico ed Interno scala) anche se appartenenti a ordini professionali diversi è concesso un solo permesso di transito e sosta che consente la permanenza massima di un'ora all'interno della Z.T.L., nella fascia oraria che va dalle ore 08.00 alle 20.00.
2. Qualora allo stesso indirizzo coesistano studi professionali diversi, agli stessi sarà comunque attribuito un solo permesso cumulativo, da condividere per il carico e scarico del materiale connesso all'attività professionale
3. La richiesta di cui al comma precedente deve essere presentata in carta libera allegando autocertificazione di iscrizione all'albo, nonché dichiarazione di ubicazione dello studio all'interno della Z.T.L.

ART. 13
VEICOLI ADIBITI A PRONTO INTERVENTO

1. Ai veicoli utilizzati per il "PRONTO INTERVENTO" di ENEL, SOGEGAS, TELECOM, CESAP e loro eventuali concessionari, nonché dei concessionari di servizi comunali o statali, sono concessi permessi annuali di transito e sosta recanti dicitura "PRONTO INTERVENTO", nera su fondo giallo. I permessi sono concessi in un numero massimo di 10 per ENEL e TELECOM, di 5 per SO.GE.GAS, CESAP e per i concessionari di ENEL, TELECOM, SO.GE.GAS e CESAP, e di 3 per i concessionari di servizi comunali o statali. Ai veicoli della GESENU, adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e macchine operatrici addette alla pulizia delle strade, nonché ai veicoli delle Pubbliche Affissioni sono concessi permessi di transito e sosta validi nelle ore di svolgimento del servizio, in numero di 1 per ogni veicolo.
2. Ai veicoli di proprietà delle Società di cui al comma 1 è inoltre rilasciato previa richiesta, un solo permesso per il transito, per eventuali servizi d'istituto.
3. Le richieste devono essere presentate in carta libera, allegando fotocopia delle carte di circolazione dei veicoli.

ART. 14
MAGISTRATURA

ART. 14
VEICOLI ADIBITI A PRONTO INTERVENTO

1. Ai veicoli adibiti a trasporto cose, con massa non superiore a 35 q.li, utilizzati per il "PRONTO INTERVENTO" dei concessionari di servizi a rete comunali o statali, sono concessi permessi annuali di transito e sosta recanti dicitura "PRONTO INTERVENTO", nera su fondo giallo. I permessi sono concessi in un numero massimo di 10 per i concessionari di servizi statali con sedi operative nel Comune di Perugia, e di 3 per i concessionari di servizi comunali o sub-concessionari di servizi statali. Ai veicoli della GESENU, adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e macchine operatrici addette alla pulizia delle strade, nonché ai veicoli delle Pubbliche Affissioni sono concessi permessi di transito e sosta validi nelle ore di svolgimento del servizio, in numero di 1 per ogni veicolo.
2. Ai veicoli di proprietà delle Società di cui al comma 1 è inoltre rilasciato previa richiesta, un solo permesso per il transito, per eventuali servizi d'istituto.
3. Le richieste devono essere presentate in carta libera, allegando fotocopia delle carte di circolazione dei veicoli.
4. La permanenza in ZTL potrà essere effettuata dalle ore 00.00 alle 24.00.

ART. 15
MAGISTRATURA

1. Ai veicoli a disposizione della Magistratura togata sono rilasciati permessi di solo transito per accedere alle aree assegnate.
2. Ai Pubblici Ministeri togati del Tribunale di Perugia sono concessi nell'espletamento delle loro funzioni, permessi annuali di transito e sosta, con l'esclusione di Piazza Matteotti e Piazza Italia, in numero di 1 per ciascun Pubblico Ministero.
3. La richiesta per il rilascio dei permessi di cui ai punti 1 e 2 è unica e deve essere effettuata dall'Ufficio Giudiziario incaricato.

**ART. 15
PUBBLICO INTERESSE**

1. I veicoli di proprietà degli enti pubblici, sono autorizzati a circolare e sostare, previo rilascio di permessi di transito e sosta.
2. Ai veicoli a disposizione della Prefettura sono concessi permessi di solo transito, per accedere negli spazi di pertinenza.
3. Sono concessi permessi di transito e sosta come di seguito indicato:
 - a) per i veicoli di proprietà della Curia Arcivescovile fino ad un massimo di 3 permessi;
 - b) per i veicoli a disposizione di ciascun Istituto Scolastico situato all'interno della ZTL, n° 2 permessi di transito e sosta, con esclusione della fascia oraria serale;
 - c) per i veicoli a disposizione dei portalettere operanti

1. Ai veicoli di proprietà di Magistrati togati sono rilasciati permessi di solo transito per accedere alle aree assegnate.
2. Ai Pubblici Ministeri togati del Tribunale di Perugia sono concessi nell'espletamento delle loro funzioni, permessi annuali di transito e sosta, con l'esclusione di Piazza Matteotti e Piazza Italia, in numero di 1 per ciascun Pubblico Ministero. I permessi sono rilasciabili esclusivamente per veicoli di proprietà del richiedente.
3. La richiesta per il rilascio dei permessi di cui ai punti 1 e 2 è unica e deve essere effettuata dall'Ufficio Giudiziario competente, allegando la copia delle carte di circolazione dei veicoli.

**ART. 16
PUBBLICO INTERESSE**

1. I veicoli di proprietà degli enti pubblici, sono autorizzati a circolare e sostare, previo rilascio di permessi di transito e sosta.
2. Ai veicoli a disposizione della Prefettura sono concessi permessi di solo transito, per accedere negli spazi di pertinenza.
3. Sono concessi permessi di transito e sosta come di seguito indicato:
 - a) per i veicoli di proprietà della Curia Arcivescovile fino ad un massimo di 3 permessi;
 - b) per i veicoli a disposizione di ciascun Istituto Scolastico situato all'interno della ZTL, n° 2 permessi di transito e sosta, con esclusione della fascia oraria serale;

all'interno della Z.T.L., previa richiesta avanzata dal responsabile del settore, in numero di 1 per ciascun portalettere, con esclusione della fascia oraria serale;

d) n° 1 permesso per ciascun consolato con sede all'interno del territorio comunale;

e) n° 1 permesso senza targa, per ciascuna Agenzia Investigativa con sede nel Comune di Perugia;

f) n° 2 permessi per i veicoli a disposizione di ciascuna Associazione Umanitaria con sede nella Z.T.L., limitatamente alle vie site nei pressi della sede; n° 3 permessi di transito e sosta per i veicoli a disposizione di ciascuna Associazione Umanitaria che svolge assistenza a domicilio;

g) per i veicoli di proprietà di ogni organo di vigilanza privata, fino ad un massimo di 20 permessi;

h) n°1 permesso, limitatamente agli orari di istituto, per ciascun ente pubblico non proprietario di veicoli, con l'obbligo di fornire l'elenco delle targhe utilizzate;

4. Sono autorizzati a circolare e sostare nelle Z.T.L. e nei settori limitrofi, senza rilascio di alcun contrassegno i veicoli di: POLIZIA, CARABINIERI, FORZE ARMATE, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA PENITENZIARIA, CORPO FORESTALE DELLO STATO, VIGILI DEL FUOCO, PRONTO SOCCORSO, POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA MUNICIPALE, POLIZIA PROVINCIALE, MEZZI PUBBLICI URBANI (BUS - BUXI), TAXI, VEICOLI A NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE, VEICOLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA CON TARGA DI COPERTURA CIVILE. Ciascuna forza di polizia o servizio comunica preventivamente al dirigente dell'U.O. P.R.M. l'elenco delle targhe dei veicoli suddetti.

c) per i veicoli a disposizione dei portalettere operanti all'interno della Z.T.L., previa richiesta avanzata dal responsabile del settore, in numero di 1 per ciascun portalettere, con esclusione della fascia oraria serale;

d) n° 1 permesso per ciascun consolato con sede all'interno del territorio comunale;

e) n° 1 permesso senza targa, per ciascuna Agenzia Investigativa con sede nel Comune di Perugia. All'istanza dovranno essere comunque allegate le carte di circolazione dei veicoli utilizzati in quanto necessarie per il calcolo dei costi del permesso;

f) n° 2 permessi per i veicoli a disposizione di ciascuna Associazione Umanitaria con sede nella Z.T.L., limitatamente alle vie site nei pressi della sede; n° 3 permessi di transito e sosta per i veicoli a disposizione di ciascuna Associazione Umanitaria che svolge assistenza a domicilio;

g) per i veicoli di proprietà di ogni organo di vigilanza privata, fino ad un massimo di 20 permessi;

h) n°1 permesso, limitatamente agli orari di istituto, per ciascun ente pubblico non proprietario di veicoli, con l'obbligo di fornire l'elenco delle targhe utilizzate;

4. Sono autorizzati a circolare e sostare nelle Z.T.L. e nei settori limitrofi, senza rilascio di alcun contrassegno i veicoli di: POLIZIA, CARABINIERI, FORZE ARMATE, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA PENITENZIARIA, CORPO FORESTALE DELLO STATO, VIGILI DEL FUOCO, PRONTO SOCCORSO, POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA MUNICIPALE, POLIZIA PROVINCIALE, MEZZI PUBBLICI URBANI (BUS - BUXI), TAXI, AUTOVETTURE A NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE (con licenza rilasciata dal Comune di Perugia), VEICOLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA CON TARGA DI COPERTURA CIVILE. Ciascuna forza di polizia o servizio comunica

5. Ai veicoli di proprietà:
 - a) degli Assessori provinciali sono concessi, nell'espletamento delle loro funzioni, permessi di solo transito in numero di uno ciascuno;
 - b) degli Assessori comunali che hanno uffici ubicati all'esterno della ZTL, sono concessi, nell'espletamento delle loro funzioni, permessi di transito e sosta in numero di uno ciascuno;
6. Per i veicoli di proprietà di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, per i servizi d'istituto, sono rilasciati permessi di transito e sosta secondo le richieste avanzate dai responsabili del servizio.
7. Agli autotunebri ed ai veicoli al seguito per il trasporto dei congiunti del defunto, è concesso il transito e la sosta nella Z.T.L. e nei settori limitrofi, previa comunicazione all'ufficio permessi, entro le quarantotto ore successive al trasporto, dell'elenco delle targhe dei veicoli suddetti.
8. I permessi di cui al presente articolo sono richiesti con domanda in carta semplice, alla quale è allegata la fotocopia della carta di circolazione.

preventivamente al dirigente dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità l'elenco delle targhe dei veicoli suddetti. I veicoli con licenza di noleggio da piazza o con conducente rilasciata da comuni diversi da Perugia sono autorizzati a transitare e sostare nella Z.T.L. senza esporre alcun permesso. Il conducente comunica la targa all'Ufficio permessi via fax o e-mail o presentandosi alla garitta della Vigilanza Urbana, mostrando copia della carta di circolazione e della licenza. Il permesso di transito annuale è concedibile per ciascun veicolo tramite richiesta al Dirigente dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità, corredata da copia della licenza e del libretto di circolazione.

5. Ai veicoli di proprietà:
 - a) degli Assessori provinciali sono concessi, nell'espletamento delle loro funzioni, permessi di solo transito in numero di uno ciascuno;
 - b) degli Assessori comunali che hanno uffici ubicati all'esterno della ZTL, sono concessi, nell'espletamento delle loro funzioni, permessi di transito e sosta in numero di uno ciascuno;
6. Per i veicoli di proprietà di Ufficiali o Agenti di ciascun corpo delle forze di polizia, per i servizi d'istituto, sono rilasciati permessi di transito e sosta secondo le richieste avanzate dai responsabili del servizio, limitatamente a n. 10 permessi per ciascun corpo, senza distinzione di giurisdizione o appartenenza a caserme diverse, la richiesta dovrà essere inoltrata dal Comandante Provinciale del corpo di appartenenza o del Questore.
7. I permessi di cui al presente articolo sono richiesti con domanda in carta semplice, alla quale sarà allegata la fotocopia delle carte di circolazione.

ART. 16
VEICOLI A PROPULSIONE ELETTRICA

1. Alle auto ed ai ciclomotori a propulsione elettrica, sono rilasciati permessi di transito e sosta per ogni veicolo.

ART. 17
STAMPA

1. Ai veicoli di proprietà delle testate giornalistiche, RAI-TV, Televisioni Private, utilizzati per il carico e lo scarico di attrezzature sono concessi permessi di transito e sosta;
2. Ai veicoli a disposizione dei giornalisti professionisti sono rilasciati i seguenti permessi di transito e sosta nel massimo di:
 - a) n° 12 per ciascuna redazione di quotidiani avente cronaca locale permanente, con sede interna alla Z.T.L.;
 - b) n° 8 per ciascuna redazione di quotidiani avente cronaca locale permanente, con sede esterna alla Z.T.L.;
 - c) n° 15 per la RAI - TV.
 - d) n° 4 per ciascuna televisione privata con sede

ART. 17
VEICOLI A PROPULSIONE ELETTRICA

1. Alle auto ed ai ciclomotori a propulsione elettrica, o ibridi (elettrico-benzina), sono rilasciati permessi di transito e sosta per ogni veicolo, validi 24/24h.
2. Le richieste di permesso annuale di cui al presente articolo debbono essere presentate con domanda in carta semplice allegando copia del libretto di circolazione; per le richieste di permessi giornalieri, è sufficiente la presentazione della fotocopia del libretto di circolazione.

ART. 18
STAMPA

1. Ai veicoli di proprietà delle testate giornalistiche, RAI-TV, Televisioni Private, utilizzati per il carico e lo scarico di attrezzature sono concessi permessi di transito e sosta, validi 24/24h.
2. Ai veicoli a disposizione dei giornalisti professionisti sono rilasciati i seguenti permessi di transito e sosta nel massimo di:
 - a) n° 8 per ciascuna redazione di quotidiani avente cronaca locale permanente, con sede interna alla Z.T.L.;
 - b) n° 6 per ciascuna redazione di quotidiani avente cronaca locale permanente, con sede esterna alla Z.T.L.;
 - c) n° 15 per la RAI - TV.
 - d) n° 4 per ciascuna televisione privata con sede interna alla ZTL che diffonde notizie a carattere locale e regionale;

interna alla ZTL che diffonde notizie a carattere locale e regionale;

- e) n° 2 per ciascuna televisione privata con sede esterna alla ZTL che diffonde notizie a carattere locale e regionale;
- f) n° 4 per ogni agenzia di stampa operante su scala nazionale ,con sede nelle Z.T.L.;
- g) n°2 per ogni agenzia di stampa operante su scala nazionale, con sede fuori della Z.T.L., nell'ambito del territorio comunale
- h) n° 1 per le radio private che diffondono notizie a carattere locale e regionale;
- i) n° 2 per l'ufficio stampa di Regione, Provincia e Comune;
- l) n° 2 per la scuola di giornalismo Radio Televisivo;

3. Le richieste di permessi di cui al presente articolo debbono essere presentate con domanda in carta semplice, dal Direttore responsabile allegando copia dell'iscrizione all'Ordine.

ART. 18
CASE DI CURA ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.
LABORATORI DI ANALISI

1. I Medici che effettuano interventi professionali presso le case di cura all'interno della Z.T.L. sono autorizzati a circolare senza rilascio di permesso e sostare con i propri veicoli in prossimità della stessa clinica, esponendo all'interno del parabrezza del veicolo il contrassegno a perdere loro rilasciato dalla Casa di Cura medesima, dalla stessa predisposto con specifica

e) n° 2 per ciascuna televisione privata con sede esterna alla ZTL che diffonde notizie a carattere locale e regionale;

f) n° 4 per ogni agenzia di stampa operante su scala nazionale ,con sede nelle Z.T.L.;

g) n°2 per ogni agenzia di stampa operante su scala nazionale, con sede fuori della Z.T.L., nell'ambito del territorio comunale

h) n° 1 per le radio private che diffondono notizie a carattere locale e regionale;

i) n° 2 per l'ufficio stampa di Regione, Provincia e Comune;

j) n° 2 per la scuola di giornalismo Radio Televisivo;

3. Le richieste di permessi di cui al presente articolo debbono essere presentate con domanda in carta semplice, dal Direttore responsabile allegando copia dell'iscrizione all'Ordine e fotocopia del libretto di circolazione dei veicoli .

ART. 19
CASE DI CURA ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.
LABORATORI DI ANALISI

1. I Medici che effettuano interventi professionali d'urgenza presso le case di cura all'interno della Z.T.L. sono autorizzati a circolare senza rilascio di permesso e sostare con i propri veicoli in prossimità della stessa clinica, per una permanenza massima all'interno della ZTL di 4 ore, esponendo all'interno del veicolo, sul cruscotto, il contrassegno loro rilasciato dalla Casa di Cura medesima. Quotidianamente la Casa di Cura

della data. Quotidianamente la Casa di Cura provvede alla trasmissione all'Ufficio preposto dell'elenco delle targhe dei soggetti predetti.

2. Ai laboratori di analisi cliniche che effettuano prelievi a domicilio, è concesso un permesso annuale o giornaliero di transito e sosta, per i veicoli a loro disposizione.
3. Le richieste di permesso annuale di cui al presente articolo debbono essere presentate con domanda in carta semplice; per le richieste di permessi giornalieri, è sufficiente la presentazione della fotocopia del libretto di circolazione.

ART. 19 INVALIDI

1. La richiesta di permessi per le persone invalide, con residenza anagrafica nel Comune di Perugia, è presentata con domanda in carta semplice. Nella domanda l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta. Alla domanda è allegata la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della Az. USL, dalla quale risulta che il richiedente ha effettivamente una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è valida cinque anni dalla data del certificato medico. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
3. Per le persone invalide a tempo determinato in

provvede alla trasmissione all'Ufficio preposto dell'elenco delle targhe dei soggetti predetti. Ogni casa di cura ha a disposizione un massimo di 5 contrassegni.

2. Ai laboratori di analisi cliniche che effettuano prelievi a domicilio, è concesso un permesso annuale o giornaliero di transito e sosta, per i veicoli a loro disposizione. Il transito e la sosta sono concessi con validità dalle ore 6:00 – alle ore 20:00, con permanenza massima all'interno della ZTL di 2 ore.
3. Le richieste di permesso annuale di cui al presente articolo debbono essere presentate con domanda in carta semplice allegando la fotocopia della carta di circolazione; per le richieste di permessi giornalieri, è sufficiente la presentazione della fotocopia del libretto di circolazione.

ART. 20 INVALIDI

1. La richiesta di permessi per le persone invalide, con residenza anagrafica nel Comune di Perugia, è presentata con domanda in carta semplice. Nella domanda l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta. Alla domanda è allegata la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della Az. USL, dalla quale risulta che il richiedente ha effettivamente una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è valida cinque anni dalla data del certificato medico. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato presentando domanda in carta semplice dichiarando sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, nonché allegando la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della Az. USL, dalla quale risulta che il richiedente ha effettivamente una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta temporanea. In tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

ART. 20
ASILI NIDO - SCUOLE MATERNE ED
ELEMENTARI UBICATE IN ZTL

1. Ai veicoli che trasportano bambini agli asili nido, scuole materne, elementari e medie, ubicate nelle aree a traffico limitato, sono concessi permessi di transito e

3. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato presentando domanda in carta semplice dichiarando sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, nonché allegando la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della Az. USL, dalla quale risulta che il richiedente ha effettivamente una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta temporanea. In tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

4. I veicoli ove sia esposto il contrassegno invalidi, rilasciato da altri comuni italiani o esteri, sono autorizzati a transitare e sostare nella ZTL senza esposizione di altri contrassegni; il conducente deve comunicare via fax o e-mail la targa del veicolo all'ufficio permessi precedentemente al transito o, improrogabilmente, entro 72 ore dallo stesso, unitamente alla copia del proprio contrassegno invalidi. Agli invalidi frequentatori abituali della ZTL, sono concedibili transponder in numero di uno per ciascun invalido, presentando domanda al dirigente dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità, corredata da copia del contrassegno invalidi.

ART. 21
ASILI NIDO - SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI
UBICATE IN ZTL

1. Ai veicoli che trasportano bambini agli asili nido, scuole materne ed elementari, ubicate nelle aree a traffico limitato,

sosta, durante il periodo delle attività didattiche, validi un'ora nella finestra temporale 7.30 – 13.00.

2. La sosta in prossimità degli edifici scolastici è consentita per un periodo massimo di un'ora, esponendo all'interno del parabrezza del veicolo l'indicazione dell'ora di arrivo, unitamente al permesso Z.T.L.
3. Le domande per il rilascio dei permessi, in carta semplice, sono indirizzate, unitamente all'attestato di frequenza rilasciato dalle Direzioni dei rispettivi Istituti, al Dirigente dell'U.O. P.R.M.

ART. 21 CASI DIVERSI

1. I veicoli diretti alla farmacia di turno sono autorizzati al transito sino a P.zza Matteotti (uscita per via Alessi) ed alla sosta per il tempo strettamente necessario, nei casi previsti dall'ordinanza attuativa. Il conducente, tramite le farmacie e secondo le modalità che saranno successivamente definite, entro le ventiquattrore successive, trasmette all'ufficio permessi la targa del veicolo utilizzato, congiuntamente al contrassegno di verifica rilasciato dalla farmacia stessa: la trasmissione può essere effettuata tramite lettera, fax, e-mail oppure consegnata a mano all'Ufficio Permessi.

sono concessi permessi di transito e sosta, durante il periodo delle attività didattiche, con permanenza massima all'interno della Z.T.L. di 1 ora nelle fasce orarie 7:30 – 9:30 / 12:30 – 14:30 / 15:30 – 16:30. I permessi concedibili sono pari al numero dei bambini appartenenti al nucleo familiare, frequentanti scuole ubicate in aree diverse della Z.T.L.

2. La sosta in prossimità degli edifici scolastici è consentita per un periodo massimo di 30 min., esponendo all'interno del parabrezza del veicolo l'indicazione dell'ora di arrivo, unitamente al permesso Z.T.L.
3. Le domande per il rilascio dei permessi, in carta semplice, sono indirizzate, unitamente all'attestato di frequenza rilasciato dalle Direzioni dei rispettivi Istituti, al Dirigente dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità e della fotocopia della carta di circolazione; l'attestato di frequenza deve riportare con precisione l'orario delle lezioni.
4. I rinnovi annuali sono subordinati alla presentazione dell'attestato di frequenza per l'anno in corso.

ART. 22 CASI DIVERSI

1. I veicoli diretti alla farmacia di turno sono autorizzati al transito fino a P.zza Matteotti ed alla sosta per il tempo strettamente necessario, per una permanenza massima all'interno della Z.T.L. di 30 minuti. Ciascuna farmacia, entro le settantadue ore successive, deve trasmettere all'ufficio permessi, secondo le modalità concordate nel tempo tra le parti, la targa dei veicoli utilizzati dai clienti.
2. Ai veicoli che trasportano malati alle case di cura o presso ambulatori medici ubicati all'interno della Z.T.L., sono concessi permessi giornalieri di transito e sosta,

2. Ai veicoli che trasportano malati alle case di cura all'interno della Z.T.L. o ambulatori medici, sono concessi permessi giornalieri di transito e sosta, nei casi previsti dall'ordinanza attuativa.
3. I ciclomotori e motoveicoli a due ruote, per raggiungere gli spazi di parcheggio loro riservati, sono autorizzati a transitare nelle Z.T.L., attraverso gli itinerari consentiti senza rilascio di alcun permesso.

ART. 22
VEICOLI DIRETTI AGLI ALBERGHI

1. I veicoli diretti agli alberghi sono autorizzati a transitare senza rilascio di permesso.
2. La sosta è consentita nei luoghi stabiliti con ordinanze sindacali e per il periodo del soggiorno limitatamente ad un'ora durante il giorno mentre è consentita la sosta per l'intera notte negli orari previsti dall'ordinanza attuativa. Detti veicoli durante la sosta devono esporre all'interno del parabrezza un contrassegno giornaliero a perdere rilasciato dalle direzioni dei rispettivi alberghi che riporti chiaramente l'ora di inizio sosta. Quotidianamente ogni albergo ubicato nella Z.T.L. trasmette l'elenco delle targhe dei propri clienti all'Ufficio preposto.
3. I dipendenti delle strutture ricettive, con turno di lavoro certificato che abbia inizio o fine in orari in cui i servizi pubblici (autobus o scale mobili) non siano attivi, possono avere un permesso di transito e sosta, valido esclusivamente per l'orario del turno lavorativo disagiato, con il limite di tre permessi per ciascuna

esclusivamente dietro presentazione di foglio di ricovero o richiesta di esame e della carta di circolazione del veicolo utilizzato.

3. Agli autotunebri ed ai veicoli al seguito per il trasporto dei congiunti del defunto, è concesso il transito e la sosta nella Z.T.L. e nei settori limitrofi, previa comunicazione all'ufficio permessi, entro le quarantotto ore successive al trasporto, dell'elenco delle targhe dei veicoli suddetti.
4. In occasione di matrimoni presso la Sala dei Notari o la Sala della Vaccara, è ammesso il transito e la sosta di 3 veicoli, in Piazza 4 Novembre, con sosta limitata a 2 ore.

ART. 23
VEICOLI DIRETTI AGLI ALBERGHI

1. I veicoli diretti agli alberghi ubicati all'interno della ztl sono autorizzati a transitare senza rilascio di permesso.
2. La sosta è consentita nei luoghi stabiliti con ordinanze sindacali per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei bagagli e comunque non oltre 60'. Detti veicoli durante la sosta devono esporre all'interno del veicolo, sul cruscotto, un contrassegno rilasciato dalle direzioni dei rispettivi alberghi, unitamente al disco orario. Ciascun albergo dispone di un numero di contrassegni pari al numero delle camere autorizzate, meno la disponibilità di stalli in garage privati. Quotidianamente ogni albergo ubicato nella Z.T.L. deve trasmettere, con le modalità specificate dall'Amministrazione Comunale, l'elenco delle targhe dei propri clienti all'Ufficio preposto. Non sono autorizzabili veicoli di proprietà di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale all'interno della provincia di Perugia. Sono ammesse deroghe dietro presentazione di regolare fattura/ricevuta fiscale di soggiorno intestata al proprietario

struttura alberghiera.

**ART. 23
AGENZIE IMMOBILIARI**

1. Per ciascuna agenzia immobiliare con sede nel Comune di Perugia è rilasciato un permesso di transito e sosta giornaliero o annuale, comunque valido per il periodo massimo di due ore, per i veicoli a disposizione.
2. Per i permessi con validità giornaliera al momento della richiesta verbale è sufficiente l'esibizione del certificato di iscrizione per l'esercizio dell'attività.
3. Le domande per i permessi annuali sono redatte in carta semplice, allegando il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

**ART. 24
DIPENDENTI IMPRESE PULIZIE**

1. Ai dipendenti di imprese di pulizie che effettuino servizi comprovati all'interno della Z.T.L., con orario lavorativo tale da non permettere di usufruire dei servizi di trasporto pubblico per l'accesso al centro storico, è

del mezzo.

3. Qualora le associazioni degli albergatori si dotino, in forma collettiva, di uno o più veicoli elettrici o ibridi per l'accompagnamento alle strutture dei propri clienti, tali veicoli saranno autorizzati al transito e la sosta nella ZTL senza limitazioni di orario.

**ART. 24
AGENZIE IMMOBILIARI**

1. Per ciascuna agenzia immobiliare con sede nel Comune di Perugia è rilasciato un permesso di transito e sosta giornaliero o annuale, comunque valido per una permanenza massima all'interno della Z.T.L. di due ore, per i veicoli di proprietà della società o del titolare, nella finestra temporale dalle ore 08.00 alle 20.00.
2. Per i permessi con validità giornaliera al momento della richiesta verbale è sufficiente l'esibizione del certificato di iscrizione per l'esercizio dell'attività.
3. Le domande per i permessi annuali sono redatte in carta semplice, allegando il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e della fotocopia della carta di circolazione.

**ART. 25
DIPENDENTI CON ORARI DISAGIATI**

1. Ai dipendenti che effettuino servizi comprovati all'interno della Z.T.L., con orario lavorativo tale da non permettere di usufruire dei servizi di trasporto pubblico per l'accesso al

rilasciato un permesso di transito e sosta limitatamente all'orario di lavoro stesso, per i veicoli a loro disposizione.

2. La richiesta è presentata in carta semplice dal titolare dell'impresa per tutti i dipendenti che necessitano di permessi Z.T.L., allegando fotocopia dei libretti, certificato di iscrizione alla camera di commercio, autocertificazione specificante luogo di lavoro ed orario.

ART. 25 DOMICILIATI

1. Ai mezzi di proprietà di domiciliati nella Z.T.L. sono concedibili permessi di transito e sosta, con l'equiparazione a residenti, esclusivamente nei casi in cui il trasferimento di residenza sia impossibile o inapplicabile, per particolari esigenze lavorative, o perché legati a incarichi istituzionali.
2. La richiesta è presentata in carta semplice dal domiciliato, allegando copia del contratto di affitto, debitamente registrato, o documento che comprovi la proprietà dell'immobile, nonché fotocopia della carta di circolazione dei veicoli.
3. La valutazione dell'applicabilità del comma 1, caso per caso, è di competenza dell'Osservatorio di cui all'art. 3 del regolamento.

centro storico, è rilasciato un permesso di transito e sosta limitatamente all'orario di lavoro stesso, per i veicoli a loro disposizione, con un massimo di 3 permessi per ciascun datore di lavoro.

2. La richiesta è presentata in carta semplice dal titolare dell'impresa per tutti i dipendenti che necessitano di permessi Z.T.L., allegando fotocopia delle carte di circolazione, certificato di iscrizione alla camera di commercio, autocertificazione specificante luogo di lavoro ed orario.
3. La permanenza massima all'interno della Z.T. L. è comunque di 9 ore.

ART. 26 DOMICILIATI

1. Ai mezzi di proprietà di domiciliati nella Z.T.L. sono concedibili permessi di transito e sosta, con l'equiparazione a residenti, esclusivamente nei casi in cui il trasferimento di residenza sia impossibile o inapplicabile, per particolari esigenze lavorative, o perché legati a incarichi istituzionali.
2. La richiesta è presentata in carta semplice dal domiciliato, allegando copia del contratto di affitto, debitamente registrato, o documento che comprovi la proprietà dell'immobile, nonché fotocopia della carta di circolazione dei veicoli.
3. La valutazione dell'applicabilità del comma 1, caso per caso, è di competenza dell'Osservatorio di cui all'art. 4 del regolamento.

ART. 26
CASI DI NECESSITA'

1. Gli addetti al traffico in servizio nei presidi esterni alla Z.T.L. sono autorizzati a rilasciare permessi giornalieri di transito e sosta, nei casi previsti dal regolamento, a fronte di semplice richiesta verbale.
2. L'Ufficio Permessi, su richiesta verbale, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata non superiore a quindici giorni e non inferiore a due, eventualmente rinnovabili, previa autorizzazione del dirigente del servizio, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente regolamento e durante gli orari non previsti dal regolamento medesimo e dall'ordinanza attuativa.
3. Il responsabile dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità, nei casi di accertata necessità e di invalidità temporanee appositamente certificate, è autorizzato a rilasciare permessi superiori a quindici giorni fino ad un massimo di 90 giorni.
4. I permessi di cui al presente articolo superiori ad un giorno sono richiesti con domanda in carta semplice. Per i permessi giornalieri è sufficiente la richiesta verbale.
5. Per casi di urgenza o assoluta necessità, per i transiti effettuati senza permesso, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Permessi, entro 72 ore dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso. Le richieste saranno vagliate dagli uffici

ART. 27
CASI DI NECESSITA'

1. Gli addetti al traffico in servizio nei presidi esterni alla Z.T.L. sono autorizzati a rilasciare permessi giornalieri di transito e sosta, nei casi previsti dal regolamento, a fronte di semplice richiesta verbale.
2. Sono altresì autorizzati a concedere permessi in deroga ai divieti di transito nelle vie di cui all'art. 17 dell'O.D. 128 del 6.3.2002, nei casi di trasporto di materiale ingombrante o particolarmente pesante, effettuato con mezzi aventi massa non superiore a 35 q.li.
3. L'Ufficio Permessi, su richiesta verbale, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata non superiore a quindici giorni e non inferiore a due, eventualmente rinnovabili, previa autorizzazione del dirigente del servizio, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente regolamento e durante gli orari non previsti dal regolamento medesimo e dall'ordinanza attuativa.
4. Il responsabile dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità, nei casi di accertata necessità e di invalidità temporanee appositamente certificate, è autorizzato a rilasciare permessi superiori a quindici giorni fino ad un massimo di 90 giorni.
5. I permessi di cui al presente articolo superiori ad un giorno sono richiesti con domanda in carta semplice. Per i permessi giornalieri è sufficiente la richiesta verbale.

competenti, per gli adempimenti autorizzatori: i casi per i quali non venga riscontrata urgenza o necessità specifica verranno comunicati alla Polizia Municipale per la prosecuzione dell'iter sanzionatorio.

6. Nei casi di urgenza o assoluta necessità, per i transiti effettuati senza permesso, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Permessi, improrogabilmente entro 72 ore dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso. Le richieste saranno vagliate dagli uffici competenti, per gli adempimenti autorizzatori: nei casi per i quali non venga riscontrata urgenza o necessità specifica non verrà interrotto l'iter sanzionatorio.
7. Gli accessi alla ZTL dei disabili con contrassegno, privi di telepass annuale, devono essere comunicati via fax all'ufficio permessi, unitamente a copia leggibile del contrassegno stesso, improrogabilmente entro 72 ore da ogni passaggio.

ART. 28 PERMESSI ROSA

1. Per fornire un servizio più doveroso e più attento alle neo mamme vista la particolarità della loro condizione, verrà rilasciato un permesso di colore rosa con logo raffigurante una cicogna che consentirà la sosta gratuita nelle aree blu, la sosta illimitata negli stalli a disco orario e l'accesso nella Z.T.L. La permanenza massima nella zona a traffico limitato è di un'ora nella fascia dalle ore 08.00 alle 20.00.
2. Il permesso "rosa" verrà rilasciato per il periodo che va dal quinto mese di gravidanza fino al compimento del terzo mese del nascituro. Esso sarà personale e dovrà riportare gli estremi della titolare, in forma analoga ai contrassegni per i disabili, e quindi compatibilmente con quanto previsto dalla vigente legislazione sulla tutela dei dati personali.
3. Potranno presentare domanda al fine di ottenere le sopradescritte agevolazioni solo le donne in stato di

gravidanza o neo mamme residenti nel comune di Perugia; il permesso sarà valido esclusivamente con la presenza a bordo della titolare;

4. I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio competente il modulo di domanda debitamente compilato e con allegato il certificato medico che attesti la loro condizione di attesa e la data presunta del parto; nel caso in cui il bambino sia già nato sarà possibile autocertificarne la data di nascita.
5. Le domande per il rilascio dei permessi, in carta semplice, sono indirizzate, unitamente al certificato medico, ed alla copia delle carte di circolazione dei veicoli da inserire nel permesso stesso, al Dirigente dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità.

ART. 29

MEZZI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 35 QUINTALI

1. Il centro storico della città di Perugia deve essere considerato incompatibile con la presenza di mezzi con massa a pieno carico oltre 35 q.li.
2. Agli autobus con licenza di noleggio con conducente, con massa superiore a 35 q.li, sono concessi permessi giornalieri di accesso alla ZTL, con specifiche restrizioni, esclusivamente nel caso di trasporto disabili, trasmettendo copia del contrassegno del disabile trasportato.
3. E' introdotta una finestra temporale, della durata di mesi 24, durante la quale si individuano specifiche deroghe: in tale finestra temporale è consentito che il personale presso la garitta di via Marconi autorizzi il transito dalle 7.00 alle 10.00 ai mezzi fino a 7,5 tonnellate, nell'itinerario Via Masi,

**ART. 27
PERMESSI**

1. Le prescrizioni relative alla validità, modalità di transito e/o sosta ed agli orari, sono riportate nei permessi, derivando dalle ordinanze sindacali vigenti al momento del rilascio del permesso. In caso di modifiche alla regolamentazione prevista nello stesso, il titolare è comunque tenuto al rispetto delle ordinanze sindacali successive.
2. I titolari dei permessi sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad essi relative. A coloro che, nel periodo di validità del permesso, vengono contestate più di tre violazioni per il mancato rispetto delle norme in esso riportate, viene applicata la sanzione della sospensione della validità del permesso per trenta giorni. In caso di recidiva, ovvero al momento della contestazione di un'ulteriore violazione alle prescrizioni

Viale Indipendenza, Piazza Italia, Via Baglioni, Via Calderini, Corso Vannucci, Via Fani. Nello stesso periodo il personale presso i presidi esterni alla Z.T.L. può autorizzare in deroga i mezzi oltre le 7,5 tonnellate esclusivamente sull'itinerario sopra indicato previo assenso dell'ufficiale di turno da richiedere presso la garitta di Via Marconi. Altri itinerari sono autorizzabili soltanto previo accordo con il comando della Polizia Municipale, che, al fine di valutare la necessità di scorte o di provvedimenti straordinari, dovrà ricevere le richieste almeno 48 ore prima

4. Al termine dei 24 mesi gli ingressi in ZTL dei mezzi con massa a pieno carico oltre 35 q.li saranno vietati, salve le deroghe previste dal regolamento. Gli eventuali transiti in deroga saranno di volta in volta autorizzati dal comando di Polizia Municipale.

**ART. 30
PERMESSI**

1. L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme riportate nel contratto di locazione, e di quanto stabilito nel presente regolamento. Il permesso non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del regolamento attuativo, od alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.
2. Il permesso di transito e/o sosta è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.

contenute nel permesso, si applica la sanzione della revoca per tutto il periodo di validità dello stesso, senza possibilità di restituzione.

3. Il permesso di transito e/o sosta è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.

ART. 28 USO DEL PERMESSO

1. I permessi debbono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. La mancata esposizione comporta le stesse sanzioni previste per coloro che non sono in possesso di permesso.
2. L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio, nel caso di permesso invalidi, comporta la revoca del permesso per il periodo di validità dello stesso, senza possibilità di restituzione, salvo che non si configurino illeciti penali.
3. Negli stalli di sosta riservati agli invalidi, la mancata esposizione del permesso invalidi da luogo a :
 - a) la rimozione del veicolo se lo stesso viene accertato non a disposizione di invalido;
 - b) la sanzione senza rimozione del veicolo nel caso lo stesso sia accertato essere a disposizione di invalido;
4. L'archivio delle targhe a disposizione di invalidi (per un massimo di 3 targhe per invalido) è a disposizione degli organi di vigilanza presso l'Ufficio Permessi.

ART. 31 USO DEL PERMESSO

1. I permessi devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. La mancata esposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio, anche nel caso di permesso invalidi, comporta la revoca, per il periodo di validità, di tutti i contrassegni cartacei e dei transponder telepass rilasciati al soggetto titolare del permesso, senza possibilità di restituzione. Nei casi previsti dal regolamento che comportano la revoca del permesso ZTL, gli agenti della Polizia Municipale provvedono direttamente al ritiro del permesso dal veicolo sanzionato. Il Comando della Polizia Municipale inoltrerà copia dello stesso all'ufficio permessi, per gli adempimenti di competenza, unitamente agli atti relativi.
3. Negli stalli di sosta riservati agli invalidi, la mancata esposizione dello specifico permesso da luogo alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, relativa all'inosservanza dell'obbligo di esposizione del contrassegno, nel caso che il veicolo sia accertato essere a disposizione di invalido;

ART. 29
RICHIESTE DI PERMESSO

1. I permessi di cui al presente regolamento, sono richiesti con istanza, in carta semplice, indirizzata al Dirigente del Servizio competente.
2. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi possono essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445.
3. Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete della documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che gli uffici danno all'interessato entro 15 gg. lavorativi dalla data di protocollo della richiesta dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica viene archiviata.
4. I permessi sono posti a pagamento secondo quanto disposto nella Circolare n. 3816 del 21.07.1997 pubblicata nella G.U. del 21.07.1997 n. 213, alle cifre previste per ciascuna categoria nell'atto di G.C. relativo.
5. La presentazione della ricevuta di pagamento annuale, la sottoscrizione e restituzione del contratto di locazione del transponder Telepass, sono elementi discriminanti per la validità dei permessi.

4. In caso di decadenza dei requisiti necessari per il rilascio del permesso, l'Ufficio preposto decreterà l'immediata revoca dello stesso, disattivando contestualmente il transponder e successivamente notificando l'ordinanza di restituzione, unitamente al contrassegno cartaceo. Decorsi inutilmente 30 gg. dalla richiesta, si procederà all'incameramento della cauzione.

ART. 32
RICHIESTE DI PERMESSO

1. I permessi di cui al presente regolamento, relativi all'area Z.T.L., sono richiesti con istanza in carta semplice, indirizzata al Dirigente dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità.
2. I permessi di cui al presente regolamento, relativi ai settori esterni, sono richiesti con istanza, regolare agli effetti del bollo, indirizzata al Dirigente dell' U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità..
3. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi possono essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete nella documentazione, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione degli uffici. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica viene archiviata.
5. I permessi sono rilasciati previo pagamento di quanto disposto dalla specifica Delibera di Giunta Comunale ai sensi della Circolare n. 3816 del 21.07.1997 pubblicata nella G.U. del 21.07.1997 n. 213.

6. Nel caso di ritardo nel pagamento annuale, l'Amministrazione Comunale provvederà a sollecitare l'interessato al pagamento dovuto, mediante invio raccomandato con avviso di ricevimento, avvertendolo che, trascorsi quindici giorni dal ricevimento di tale sollecito, in mancanza del pagamento dovuto, il permesso di accesso alla Z.T.L. si intende sospeso fintanto che l'interessato non provveda a sanare la sua posizione. A tale sollecito viene allegato un bollettino di pagamento comprensivo delle spese postali di invio".

6. La sottoscrizione e la restituzione del contratto di locazione del transponder Telepass, sono elementi indispensabili per il rilascio dei permessi.

7. Nel caso di ritardo nel pagamento annuale, l'Amministrazione Comunale provvederà a sollecitare l'interessato al pagamento dovuto, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendolo che, trascorsi quindici giorni dal ricevimento di tale sollecito, in mancanza del pagamento dovuto, il permesso di accesso alla Z.T.L. si intende sospeso fintanto che l'interessato non provveda a sanare la sua posizione. A tale sollecito viene allegato un bollettino di pagamento comprensivo delle spese postali di invio.

8. I pagamenti effettuati oltre la scadenza saranno maggiorati secondo le seguenti modalità:

- ◆ pagamento effettuato entro 2 mesi dalla scadenza: + 50%.
- ◆ pagamento effettuato tra 2 mesi e 4 mesi dalla scadenza: +100%;
- ◆ pagamento effettuato oltre 4 mesi dalla scadenza: + 200%.

9. Qualora giungano agli uffici pagamenti ritardati con importi del pagamento non congrui rispetto a quanto stabilito al punto precedente, il permesso sarà riattivato solo dietro pagamento della differenza, da effettuarsi entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione. Decorso inutilmente tale periodo, la pratica sarà archiviata.

10. Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, deve essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica, o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica. E' richiesta la presentazione di copia di un documento di identità. E' ammessa la delega scritta a terzi,

accompagnata da fotocopia di un documento di identità.

ART. 33
COSTO DEI PERMESSI

1. Al rilascio del permesso è obbligatoria la costituzione di una cauzione, da effettuarsi mediante bollettino postale intestato a specifico conto corrente postale del Comune di Perugia, del valore pari al numero dei telepass rilasciati moltiplicato per € 36,00 (€ 30,00 + IVA 20%). Tale cauzione sarà rimborsata al termine di validità del permesso, dietro restituzione dei transponder utilizzati.
2. La Giunta Comunale, con proprio atto, fissa il costo di ciascuna categoria dei permessi annuali, giornalieri e temporanei. Per i permessi temporanei di durata inferiore a 30 gg. il costo del permesso è pari al costo giornaliero moltiplicato per i giorni di validità del permesso. Oltre 30 gg, per ogni mese o frazione di esso, il costo è ottenuto moltiplicando per 1,5 il costo dei primi 30 gg.
3. Il costo fissato dalla Giunta Comunale si riferisce a veicoli con massa a pieno carico inferiore a 25 q.li omologati Euro 4 o successivi, o alimentati a Gpl o metano (veicoli a basso impatto ambientale). Sono fissati i seguenti coefficienti moltiplicativi in base alla massa a pieno carico ed alla classe Euro:

veicoli con massa a pieno carico compresa tra 25 e 35 q.li:

veicoli con massa a pieno carico compresa tra 35 e 75 q.li:

veicoli con massa a pieno carico oltre 75 q.li:

veicoli Euro 0:

veicoli Euro 1,2,3:

4. Ai permessi contenenti le targhe di più autoveicoli diversi tra loro, sia per classe euro che per portata, verrà applicato il coefficiente moltiplicativo più alto, tra quelli possibili.
5. Le variazioni dei veicoli autorizzati che intercorrono durante la validità del permesso annuale non modificano l'importo già pagato.
6. I coefficienti maggiorativi relativi a massa e classe euro non si applicano ai permessi disabili in quanto il permesso è rilasciato alla persona e non al veicolo e può essere utilizzato dal soggetto disabile in tutte le auto che sono a sua disposizione.
7. Il pagamento della tariffa, se dovuta, per i permessi permanenti e temporanei avverrà tramite versamento su specifico conto corrente postale. Per i titoli di accesso giornalieri la tariffa, quando prevista, verrà versata direttamente allo sportello preposto al rilascio degli stessi. I contanti saranno accettati per un periodo temporaneo di mesi 24, al termine del quale saranno accettati esclusivamente Bancomat o Carte di credito.
8. Ogni operazione che comporta la sostituzione del permesso, compresi i cambi targa, è soggetta al pagamento della somma di € 1,00, onnicomprensiva dei costi sostenuti dall'Amministrazione.
9. I titolari di permessi residenti nei settori esterni al momento del rilascio del permesso saranno soggetti al pagamento della somma di €1,00 onnicomprensiva dei costi sostenuti.

ART. 30
PREDISPOSIZIONE DEI PERMESSI

1. I permessi di cui al presente regolamento sono istruiti e predisposti dall'Ufficio Permessi.
2. I permessi rilasciati con validità fino a quindici giorni sono firmati dal personale addetto all'Ufficio Permessi, mentre i permessi con validità superiore a quindici giorni sono firmati dal responsabile dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità.

ART. 31
RISPOSTE ALLE ISTANZE E RICORSI

1. Nei casi previsti dal Regolamento sono concessi permessi, entro 15 gg. lavorativi dalla data del protocollo dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità, solamente secondo le modalità determinate dallo stesso. L'Ufficio Permessi, entro lo stesso limite temporale, fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal Regolamento.
2. Eventuali istanze o ricorsi, ammissibili esclusivamente per situazioni non previste dal regolamento, sono sottoposti all'esame dell'Osservatorio di cui all'art.3, il quale si pronuncerà entro i termini di cui all'art. 3 comma 3; il Dirigente dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità, assunto il parere dell'Osservatorio, deciderà in via definitiva entro 90 giorni tramite Determinazione Dirigenziale.

ART. 34
PREDISPOSIZIONE DEI PERMESSI

1. I permessi di cui al presente regolamento sono istruiti e predisposti dall'Ufficio Permessi.
2. I permessi rilasciati con validità fino a quindici giorni sono firmati dal personale addetto all'Ufficio Permessi, mentre i permessi con validità superiore a quindici giorni sono firmati dal responsabile dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità.
3. I permessi giornalieri sono predisposti e firmati dal personale dei presidi esterni alla Z.T.L.

ART. 35
RISPOSTE ALLE ISTANZE E RICORSI

1. Nei casi previsti dal Regolamento sono concessi permessi esclusivamente secondo le modalità determinate dallo stesso. L'Ufficio Permessi fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal Regolamento.
2. Eventuali istanze o ricorsi, ammissibili esclusivamente per situazioni non previste dal regolamento, sono sottoposti all'esame dell'Osservatorio di cui all'art.4, il quale si pronuncerà entro i termini di cui all'art. 4 comma 3; il Dirigente dell'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità, assunto il parere dell'Osservatorio, deciderà in via definitiva entro 90 giorni tramite Determinazione Dirigenziale.

**ART. 32
ABROGAZIONI**

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi.

**ART. 36
ABROGAZIONI**

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi.